

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00267/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2023, proposto da:

Maria Elena Pinna, rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Mazza e Mauro Schirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell'avv. Mauro Schirra, via Sonnino n. 169;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Cocco Debora, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dott. Francesco Feliziani, con cui è stata approvata la

graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 498 del 28.4.2020, come modificato con ss.mm.ii., per i posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna, denominato m\_pi. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023500.28-10-2022, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- nonché della graduatoria allegata denominata Graduatoria primaria posto comune-signed, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- nonché del provvedimento di chiarimenti sul punteggio attribuito per i titoli posseduti dai candidati – primaria posti comuni denominato m\_pi. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023588.28-10-2022 del 28.10.2022, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- per quanto di ragione e ove occorresse, in via mediata, del bando “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498)*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, ove mai fosse interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione e, quindi, nel senso di precludere l'assunzione e/o il collocamento all'interno della graduatoria di merito della ricorrente con un punteggio superiore;

- per quanto di ragione e ove occorrente di tutte le comunicazioni pubblicate a sistema inerenti la procedura, laddove lesive in relazione alla procedura concorsuale;

- nonché dei verbali e di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, di parte ricorrente;

- nonché di tutti i contratti nelle more stipulati con altri aspiranti partecipanti alla procedura, precedenti la posizione del ricorrente in graduatoria, non conosciuti;

- per quanto di ragione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche interno non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

che le esigenze di tutela cautelare prospettate dalla ricorrente ben potranno essere adeguatamente soddisfatte attraverso una sollecita definizione nel merito della causa, per la quale può fin d'ora essere fissata la pubblica udienza dell'8 novembre 2023;

che per ragioni di economia processuale può essere fin d'ora accolta l'istanza della ricorrente di essere autorizzata - nelle more del giudizio - all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti dei soggetti che la sopravanzano in graduatoria e che sarebbero pregiudicati da un eventuale accoglimento del ricorso con riconoscimento in suo favore del punteggio invocato;

che la predetta incombenza, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati, potrà essere adempiuta, come prevede l'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, compresi quelli per via telematica o fax), attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale, Ufficio Terzo, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso

contenente:

- a) copia di questa ordinanza cautelare e di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
  - b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria contestata, con evidenziazione di quelli che risulterebbero pregiudicati da un eventuale esito positivo del ricorso;
  - c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui poter individuare ogni altra indicazione utile;
  - la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini suindicati, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente entro i 30 giorni successivi alla esecuzione della notificazione;
  - l'avviso dovrà restare pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione e sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale, Ufficio Terzo per almeno 30 giorni consecutivi;
- Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 novembre 2023.

Autorizza la parte ricorrente a procedere alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati (individuati nei soggetti collocati in graduatoria in posizione suscettibile di essere pregiudicata per il caso di accoglimento del ricorso, con l'attribuzione alla ricorrente del maggior punteggio invocato) con le modalità precisate in motivazione.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.  
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Tito Aru**

**IL PRESIDENTE**

**Marco Buricelli**

**IL SEGRETARIO**